



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE - IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO - DI UN ACCORDO QUADRO, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI AUDIT DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI AUDIT DEL PNRR, DEI PROGRAMMI 2021/2027 COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA E QUELLI DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE – EDIZIONE I – ID 2600

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

CHIARIMENTI

1) Domanda

È possibile, per una società di capitali, considerare - ai fini della convalida del requisito del fatturato specifico - il fatturato degli anni 2020-2022 e giustificare il valore, come previsto al IV alinea del punto 7.2 del Capitolato d'Oneri, sulla base delle fatture emesse, in alternativa al bilancio? Questo perché è più evidente - sulla base delle fatture emesse - la comprova, e perché il triennio 2020-2022 contiene un importo di fatturato più elevato; d'altra parte l'esercizio finanziario è comunque (dal punto di vista del fatturato) da considerarsi chiuso, essendo stata presentata regolarmente la dichiarazione IVA per l'anno 2022, mentre il bilancio verrà approvato nei termini di legge.

Risposta

La comprova del requisito di capacità economica e finanziaria può essere fornita "*mediante uno o più*" dei documenti elencati al paragrafo 7.2 del Capitolato d'Oneri, purché tale documentazione sia idonea a dimostrare l'effettivo conseguimento di ricavi utili ad integrare il fatturato specifico richiesto.

Ad ogni modo, si rammenta che, ai fini del soddisfacimento del requisito di partecipazione previsto, l'operatore potrà utilizzare gli ulteriori istituti, quali l'avvalimento e l'associazione tra imprese, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara.

2) Domanda

- a) Con riferimento alle previsioni dell'art. 25 Capitolato d'Oneri e con particolare riferimento alla quota massima erodibile, ove si prevede una quota massima di esecuzione associata a ciascun Aggiudicatario, laddove si fa riferimento al valore massimo del lotto, si deve intendere il valore economico del lotto e quindi l'importo di cui all'art.4 del Capitolato d'oneri o il valore delle quantità stimate previste nel medesimo articolo?



In tal senso con riferimento alle previsioni di cui all'Art.4 del Capitolato d'oneri, laddove si prevede che il quantitativo degli Accordi Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Amministrazione che ricorrerà agli Ordini di Acquisto nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro e che non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l'Amministrazione nei confronti degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, si chiede di confermare che in ragione dei ribassi d'asta l'Amministrazione potrà emettere ordinativi per quantità anche superiori a quelle indicate a base d'asta per ciascun lotto.

- b) Si chiede di confermare con riferimento agli ordini di acquisto che non è previsto un numero massimo di ordini di acquisto da effettuare da parte dell'Amministrazione durante la durata dell'accordo quadro.
- c) Con riferimento all'art. 25 del Capitolato d'Oneri in merito all'incompatibilità, trattandosi di attività di audit e quindi di revisione contabile, qualora le attività incompatibili ivi previste vengano rese da Società anche diverse ma che condividono una medesima rete "network" queste situazioni di incompatibilità saranno valutate così come definito nella Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa appunto alle attività di audit e nella relativa normativa nazionale di recepimento (D.Lgs.39/2010) di cui il medesimo Ministero fruitore dei servizi oggetto della presente procedura di gara ne è anche Organismo di Vigilanza, nonché nei Principi di Revisione Internazionale sulla cui base saranno espletate le attività poste a gara? In particolare:
- la citata direttiva:
 - all'art. 2 definisce "rete" (network): la struttura più ampia: — che è finalizzata alla cooperazione e alla quale appartengono un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, e — che persegue chiaramente la condivisione degli utili e dei costi o fa capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali; o «affiliata di un'impresa di revisione contabile»: un'impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che è legata ad un'impresa di revisione contabile tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;
 - al successivo articolo 22 "Indipendenza ed obiettività" al punto 2. prevede che "Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale o un'impresa di revisione contabile non effettui la revisione legale dei conti di un ente qualora tra tale ente e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette (comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile), dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulta compromessa";
 - il D.Lgs. 39/2010 all'art. 10 "Indipendenza ed obiettività" prevede che "Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi



revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale”.

Risposta

- a) Si precisa che le giornate uomo indicate nel Capitolato d’Oneri (tabelle 2 e 3 del paragrafo 4) sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell’Amministrazione e non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l’Amministrazione nei confronti degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro. Per ogni lotto, ciascun aggiudicatario, stipulerà un Accordo Quadro che avrà un valore pari alle quote, determinato sulla base del numero di offerte valide e della posizione in graduatoria ottenuta, come indicato al paragrafo 25 del Capitolato d’Oneri. La somma di tali quote sarà pari al valore massimo del lotto (di cui alla tabella 1 del paragrafo 4 del Capitolato d’Oneri) e non varierà in funzione dei ribassi offerti in sede di gara, mentre a variare, in funzione dei predetti ribassi, sarà unicamente il numero massimo di giornate uomo che ogni Fornitore potrà essere chiamato ad erogare, fermo restando la verifica relativa all’incompatibilità propedeutica all’emissione di ciascun ordine di acquisto.
- b) Si conferma. Non è pertanto previsto un numero massimo di Ordini di Acquisto.
- c) Non sussistono condizioni di conflitto di interesse qualora le attività siano rese da società che seppur appartenenti al medesimo network, non risultino né controllate né collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, non sussistendo indici rilevatori di un collegamento formale e/o sostanziale tra le stesse.

3) Domanda

In relazione all’art. 26 del Capitolato d’oneri si chiede di chiarire, se in caso di RTI, la polizza assicurativa presentata dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate - con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Codice - possa essere una polizza preesistente di cui la mandataria sia già provvista eventualmente integrata e/o modificata in modo da essere conforme a quanto previsto dall’allegato 12 – condizioni di Assicurazioni.

Risposta

Si conferma.

4) Domanda

In relazione all’art. 26 del Capitolato d’oneri si chiede di chiarire, se in caso di RTI, le imprese partecipanti al RTI possano presentare distinte e separate polizze assicurative (anche preesistenti) in alternativa alla polizza assicurativa presentata dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Codice, come espressamente richiesto dal capitolato d’oneri.

Risposta

Non si conferma. Si rinvia a quanto stabilito a riguardo nel paragrafo 26 del Capitolato d’Oneri di gara, la cui disciplina risulta conforme a quanto stabilito all’articolo 103, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.



5) Domanda

Al paragrafo 25 del Capitolato d'Oneri vengono espressamente definite le incompatibilità quali:

- l'essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi oggetto del lotto di riferimento e afferenti alla struttura IGRUE che richiede l'ordine di acquisto;
- lo svolgimento di incarichi di revisione contabile e/o consulenza a favore di:
 - o per il lotto 1, Amministrazioni titolari d'intervento/Soggetti attuatori/Soggetti realizzatori di interventi sul PNRR;
 - o per il lotto 2, Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi a valere sui programmi 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti alla struttura IGRUE che richiede l'ordine di acquisto.
- lo svolgimento di incarichi di revisione contabile e/o consulenza a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti alla struttura IGRUE che richiede l'ordine di acquisto.

Si chiede di confermare che in caso di "networks" che operano con società giuridicamente separate sotto uno stesso marchio, l'incompatibilità vada considerata con riferimento a tutte le società del network a prescindere dalla loro partecipazione o meno alla procedura di gara. Nello specifico si chiede di confermare che se una società del network risulta incompatibile a norma del citato paragrafo 25, tale incompatibilità riguarda tutte le altre società appartenenti allo stesso network.

Risposta

Si veda la risposta fornita alla domanda n. 2 lett. c).

6) Domanda

Con riferimento alla verifica della non sussistenza di "situazioni di conflitto di interesse", si chiede di confermare, che nel caso di partecipazione in costituendo RTI, la sussistenza di una delle fattispecie di incompatibilità previste al par. 25 del capitolato oneri in capo ad una società del RTI, possa essere superata attraverso l'attivazione dell'ordine di acquisto a favore, in via esclusiva, di un'altra società del RTI che non presenta alcun profilo di incompatibilità rispetto alle fattispecie indicate. Resta inteso che la società destinataria dell'ordine garantirà la piena segregazione attraverso la previsione di gruppi di lavoro dedicati in via esclusiva all'esecuzione dell'ordine sottoscritto e la società ritenuta incompatibile sarà esclusa da tutto l'iter di presa in carico, gestione, attuazione e rendicontazione dell'ordine

Risposta

Non si conferma.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

La Responsabile

(Dott.ssa Roberta D'Agostino)